

GLI INNOVATIVI PROFILI CANONICI DEL MOTU PROPRIO *SUMMORUM PONTIFICUM* SULL'USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970*

SOMMARIO: 1. La presentazione del documento ai Vescovi da parte dello stesso Romano Pontefice. 2. I timori sollevati dal Motu proprio. 3. Una soluzione della “questione liturgica” innovativa e tradizionale. 4. Le perplessità e lo sconcerto di fronte alla nuova formulazione e la necessità di un dialogo interdisciplinare tra gli esperti allargato ai pastori e ai fedeli. 5. Una riflessione canonica sulla precedente normativa e sulla nuova impostazione.

MOLTI sono i risvolti degni di nota nella Lettera Apostolica data in forma di Motu proprio *Summorum Pontificum* sull'uso della liturgia romana anteriore al rinnovamento del 1970 (d'ora in poi: Motu proprio), con cui Papa Benedetto XVI – aggiornando le norme stabilite nel 1984 e nel 1988 da Papa Giovanni Paolo II¹ – allarga la possibilità di celebrare la Santa Messa e le altre azioni sacramentali secondo i libri liturgici anteriori alla riforma postconciliare.² Dell'importanza e della complessità dell'argomento

* Vedi il Motu proprio e la Lettera di presentazione ai Vescovi nella Sezione *Documenti* di questo fascicolo.

¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. m.p. *Ecclesia Dei*, 2 luglio 1988, in «AAS» 80, 1988, 1495-1498, in cui Papa Giovanni Paolo II volle confermare e ampliare la possibilità di usufruire di un indulto per poter celebrare la Santa Messa usando il Messale Romano secondo l'edizione del 1962; un indulto, già concesso nel 1984 in termini più restrittivi (cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Lett. *Quattuor abhinc annos*, 3 ottobre 1984, in «AAS» 76, 1984, 1088-1089), che i Vescovi erano pregati di concedere in futuro in modo più ampio e generoso a tutti coloro che si sentissero legati alle precedenti forme liturgiche, ma, per complesse ragioni, scarsamente applicato nella pratica. Sulla base dell'esperienza fatta negli anni successivi era evidente da tempo che tale normativa, fondata sul problematico strumento dell'indulto, aveva bisogno di essere aggiornata.

² Nonostante l'attenzione della nuova normativa sia principalmente rivolta alla celebrazione della Santa Messa secondo il Messale Romano del 1962 – ora possibile nelle Messe celebrate senza il popolo ad ogni sacerdote, senza bisogno di indulto o «di alcun permesso, né della Sede Apostolica, né del suo Ordinario» (Motu proprio, art. 2) – è pure offerta la possibilità di celebrare le altre azioni liturgiche sacramentali con la licenza del parroco – o secondo la facoltà dell'Ordinario nel caso della Confermazione – se questo consiglia il bene delle anime, secondo le versioni antiche del Rituale e del Pontificale Romano, o di usare liberamente l'antico Breviario Romano (cfr. Motu proprio, art. 9).

oggetto del Motu proprio sono prova gli innumerevoli commenti apparsi sui mass-media a proposito della sua rilevanza e delle prospettive che la nuova normativa dischiude. Non è dunque mia intenzione analizzare in questo lavoro i molteplici aspetti – liturgici, teologici, pastorali, ecclesiologici, ecumenici, linguistici, culturali, ecc. – della questione, ma illustrare ad un pubblico specialistico, costituito in prevalenza da canonisti e liturgisti, i profili canonici – davvero singolari come tenterò di rilevare in seguito – del Motu proprio; non senza prima evidenziare le motivazioni che lo stesso Benedetto XVI, quasi anticipando la prevedibile “marea” di reazioni, ha ritenuto necessario spiegare ai Vescovi di tutto il mondo in una Lettera di presentazione (d’ora in poi: Lettera) per facilitarne l’accoglienza e la retta interpretazione.

1. LA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO AI VESCOVI DA PARTE DELLO STESSO ROMANO PONTEFICE

In questa Lettera – dalla quale è doveroso prendere le mosse per comprendere il significato del Motu proprio³ – con la chiarezza e la franchezza che caratterizzano i suoi interventi, il Papa ha voluto subito accennare alle «reazioni molto divergenti tra loro che vanno da un’acettazione gioiosa ad un’opposizione dura» (Lettera, § 2: la numerazione è mia), che ne avevano preceduto la pubblicazione, il 7 luglio 2007, e che – con toni diversi e dalle più svariate angolature – l’hanno seguita, prima e dopo l’entrata in vigore, il 14 settembre successivo.⁴ Probabilmente non poteva avvenire in modo diverso se si tiene conto che la sacra Liturgia, dove viene proclamata la Parola di Dio e celebrato il Mistero pasquale di Cristo, è un elemento fondamentale e particolarmente sensibile della vita della Chiesa, attraverso il quale Ella, in realtà, “vive”; inoltre, nel passato recente, e ancora oggi, a motivo dell’intransigenza di alcuni nel rifiuto della riforma liturgica e delle talvolta discu-

³ Di pochi documenti normativi dei Romani Pontefici abbiamo tanta informazione sulla *mens legislatoris* come del presente Motu proprio. Oltre alla Lettera che lo accompagna, dove il Papa dichiara apertamente il suo pensiero, sono numerosi gli interventi in cui, da teologo e da Cardinale, aveva manifestato la necessità di un cambio di prospettiva – anche dal punto di vista normativo – nel dibattito attorno alla riforma liturgica. Anche se, a differenza della Lettera, questi interventi sono da considerare, ovviamente, come fatti a titolo personale – e non rappresentano una fonte di autorità che non possa essere contraddetta – non si deve però dimenticare che dal 1981 fino al giorno della sua elezione pontificia, il Cardinal Ratzinger è stato Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e che le sue dichiarazioni in questo periodo godono di una peculiare autorevolezza. E sono utili, comunque, per comprendere meglio la sua mente.

⁴ Più recentemente, nell’ottobre 2007, il Segretario della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* ha manifestato ai mass-media che è in elaborazione un’Istruzione per rendere più chiare le disposizioni del Motu proprio (cfr. can. 34 § 1 CIC).

tibili modalità di attuazione di tale riforma da parte di altri, il Rito romano è purtroppo diventato oggetto di scontro non solo tra modi diversi d'intendere l'*ars celebrandi* della liturgia cattolica, ma persino tra modi contrapposti di interpretare l'intero operato dell'ultimo Concilio.⁵

Proprio perché «si tratta di giungere ad una riconciliazione interna nel seno della Chiesa» (Lettera, § 9), che consenta di superare esagerazioni ed estremismi in un dibattito conflittuale che si protrae ormai da molto tempo,⁶ e perché saranno quindi necessari gli sforzi e la collaborazione di tutti – degli esperti delle varie materie collegate e dei semplici fedeli, ma soprattutto dei Vescovi e dei sacerdoti, e, in particolare, dei parroci –, il Santo Padre ha voluto iniziare e concludere la sua Lettera ai Vescovi affidando alle loro mani e ai loro cuori di Pastori la buona accoglienza e la fedele applicazione delle disposizioni del Motu proprio.⁷ Un intervento normativo concepito,

⁵ Come rilevava nel 2004 il Cardinal Ratzinger, «negli ultimi decenni, la questione della corretta celebrazione della liturgia è diventata sempre più uno dei punti centrali della controversia attorno al Concilio Vaticano II, ovvero a come dovrebbe essere valutato e accolto nella vita della Chiesa. Ci sono gli strenui difensori della riforma, per i quali è una colpa intollerabile che, a certe condizioni, sia stata riammessa la celebrazione della santa Eucaristia secondo l'ultima edizione del Messale prima del Concilio, quella del 1962. Allo stesso tempo, però, la liturgia è considerata come "semper reformanda", cosicché alla fine è la singola "comunità" che fa la sua "propria" liturgia, nella quale esprime sé stessa. (...) D'altra parte vi sono anche i critici accaniti della riforma liturgica, i quali non solo criticano la sua pratica applicazione, ma anche le sue basi conciliari. Essi vedono la salvezza solo nel totale rifiuto della riforma» (Recensione alla monografia di A. REID, *The Organic Development of the Liturgy*, London 2004. Originale tedesco in *Forum Katholische Theologie* 21, 2005, 36-39. In italiano nel mensile *30 giorni*, dicembre 2004, 72-75, con traduzione di L. Cappelletti e S. Kritzenberger).

⁶ In un altro intervento del 2004 il Cardinal Ratzinger si è riferito ai «fanatismi che purtroppo negli ultimi quarant'anni non sono stati infrequenti nel dibattito attorno alla liturgia», auspicando di creare «un clima più disteso per la discussione; un clima nel quale si possano cercare i modi migliori per la pratica attuazione del mistero della salvezza, senza reciproche condanne, nell'ascolto attento degli altri, ma soprattutto nell'ascolto delle indicazioni ultime della stessa liturgia. Bollare frettolosamente certe posizioni come "preconciliari", "reazionarie", "conservatrici", oppure "progressiste" o "estrane alla fede", non dovrebbe più essere ammesso nel confronto, che dovrebbe piuttosto lasciare spazio ad un nuovo sincero comune impegno di compiere la volontà di Cristo nel miglior modo possibile» (Prefazione alla monografia di U. M. LANG, *Rivolti al Signore. L'orientamento nella preghiera liturgica*, traduzione italiana di N. Bux, Siena 2006, 7-9).

⁷ Cfr. Lettera, §§ 1 e 14. A proposito del ruolo dei pastori e degli esperti nell'attuazione della riforma liturgica è degna di rilievo una riflessione del Cardinal Ratzinger, sempre del 2004: «Nella riforma liturgica non deve spettare agli esperti l'ultima parola. Esperti e pastori hanno ciascuno il proprio ruolo (così come, in politica, i tecnici e coloro che sono chiamati a decidere rappresentano due livelli diversi). Le conoscenze degli studiosi sono importanti, ma non possono essere immediatamente trasformate in decisioni dei pastori, i quali hanno la responsabilità di ascoltare i fedeli nell'attuare con intelligenza assieme a loro ciò che oggi aiuta a celebrare i sacramenti con fede oppure no. Una delle debolezze della prima fase della riforma dopo il Concilio fu che quasi soltanto gli esperti avevano voce in capitolo. Sarebbe

dunque, come una misura eminentemente pastorale indirizzata a riparare le divisioni in atto e a riconquistare l'unità nel seno della Chiesa;⁸ questa misura è peraltro presentata non come un atto definitivo e immodificabile ma piuttosto come un primo passo che spiani il campo a nuovi sviluppi, sia per quanto riguarda possibili arricchimenti di entrambi i Messali e dell'*ars celebrandi* nel Rito romano,⁹ sia per quanto riguarda eventuali misure integrative del quadro normativo ora delineato.¹⁰

2. I TIMORI SOLLEVATI DAL MOTU PROPRIO

Nella stessa Lettera, Benedetto XVI affronta direttamente e senza eufemismi i principali timori che si potrebbero opporre a questo documento. Da una parte, «il timore che qui venga intaccata l'autorità del Concilio Vaticano II e che una delle sue decisioni essenziali – la riforma liturgica – venga messa in dubbio» (Lettera, § 4); dall'altra, «il timore che una più ampia possibilità dell'uso del Messale del 1962 avrebbe portato a disordini o addirittura a spaccature nelle comunità parrocchiali» (Lettera, § 7). Il Papa considera entrambi i timori infondati e spiega in modo sintetico ma preciso i motivi che lo portano ad una tale valutazione.

Per quanto riguarda il secondo timore, di carattere prevalentemente pastorale e disciplinare, il Santo Padre rileva con realismo che «l'uso del Messale antico presuppone una certa misura di formazione liturgica e un accesso alla lingua latina; sia l'una che l'altra non si trovano tanto di frequente. Già da questi presupposti concreti si vede chiaramente che il nuovo Messale rimarrà, certamente, la forma ordinaria del Rito Romano, non soltanto a causa della normativa giuridica, ma anche della reale situazione in cui si trovano le comunità di fedeli» (Lettera, § 7); e affida poi alla carità e alla prudenza pastorale dei Vescovi – e naturalmente dei parroci – il superamento delle difficoltà.

Per quanto riguarda il primo timore – ben più complesso sotto il profilo liturgico, teologico e canonico –, il Papa afferma che «il Messale, pubblica-

stata auspicabile una maggiore autonomia da parte dei pastori» (Recensione a A. REID, *The Organic Development of the Liturgy*, cit.).

⁸ Cfr. Lettera, § 9, sulla responsabilità dei Pastori nel delicato compito di conservare o ritrovare l'unità del gregge loro affidato e sulla necessità di fare ogni sforzo in questa direzione con generosa apertura di cuore. Già nel 1998, partecipando ad una tavola rotonda in occasione dei dieci anni del Motu proprio *Ecclesia Dei*, il Cardinal Ratzinger aveva manifestato: «Sulla base dell'esperienza fatta presso la Congregazione di cui sono Prefetto, con misure esclusivamente giuridiche alla fine non si ottengono i risultati sperati se non vi è anche un'apertura di cuore, una persuasione, una convinzione che fanno comprendere alle persone di buona volontà le ragioni per cui si desidera una cosa» (traduzione italiana dall'originale francese in *30 giorni*, dicembre 1998, 58).

⁹ Cfr. Lettera, § 8.

¹⁰ Cfr. Lettera, § 13.

to da Paolo VI e poi riedito in due ulteriori edizioni da Giovanni Paolo II, ovviamente è e rimane la forma normale – la *forma ordinaria* – della Liturgia Eucaristica», mentre «l'ultima stesura del *Missale Romanum*, anteriore al Concilio, che è stata pubblicata con l'autorità di Papa Giovanni XXIII nel 1962 e utilizzata durante il Concilio, potrà, invece, essere usata come *forma extraordinaria* della Celebrazione liturgica» (Lettera, § 4). Una formulazione singolare e sorprendente, perché innovativa e tradizionale a un tempo, attraverso la quale viene efficacemente sottolineata la prevalenza del Messale rinnovato sul Messale precedente e si offre una soluzione plausibile in senso affermativo – per certi versi insolita, ma, secondo me, logica e coerente – a due dei punti più controversi della cosiddetta “questione liturgica”, vale a dire il problema della “ultravigenza” del Messale antico dopo la pubblicazione del nuovo e il problema della “convivenza” dei due Messali nello stesso Rito romano.¹¹

3. UNA SOLUZIONE DELLA “QUESTIONE LITURGICA” INNOVATIVA E TRADIZIONALE

Si tratta di una soluzione della “questione liturgica”, dichiarata nella Lettera nei termini appena visti, che viene formulata in termini normativi nell'art. 1 del Motu proprio: «Il Messale Romano promulgato da Paolo VI è l'espressione ordinaria della “*lex orandi*” della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da San Pio V e nuovamente edito dal Beato Giovanni XXIII deve venir considerato come espressione straordinaria della stessa “*lex orandi*” e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico».¹²

Una disposizione di evidente natura giuridico-canonica, in cui il Papa, esercitando la propria competenza nella determinazione del rito da osservarsi nella celebrazione dei sacramenti, come Sommo Pontefice e Custode della vivente Tradizione della Chiesa,¹³ dichiara in modo normativo – ma

¹¹ Come è noto, si intende per “questione liturgica” il dibattito intorno alla riforma liturgia postconciliare e al modo di celebrare nel Rito romano, ma anche, più specificamente, attorno alla complessa questione – in cui si intrecciano quesiti di natura teologica, liturgica, pastorale e canonica – del possibile uso del Messale Romano del 1962 dopo la promulgazione del nuovo. Cfr. AA.VV., *Autour de la question liturgique avec le Cardinal Ratzinger*, Actes des Journées liturgiques de Fontgombault 22-24 juillet 2001, Abbaye Notre-Dame de Fontgombault 2001, 13-29 e 173-183, dove sono pubblicate due conferenze del Cardinal Ratzinger: *Théologie de la Liturgie e Bilan et perspectives*.

¹² Traduzione italiana non ufficiale, diffusa dai servizi di informazione della Santa Sede come strumento di lavoro.

¹³ Competenza riconosciuta nel can. 841 del Codice del 1983 unicamente all'autorità suprema della Chiesa, che va sempre esercitata ovviamente in conformità con la dottrina cattolica, riassunta così nel Catechismo: «Quando la Chiesa celebra i sacramenti, confessa la

adooperando una terminologia teologica e liturgica, sorprendentemente innovativa e tradizionale – la posizione di entrambi i Messali come espressioni, ordinaria e straordinaria, della stessa “*lex orandi*” della Chiesa nel rito romano. Seguita poi da due dichiarazioni di valore ugualmente normativo ma di indole diversa. La prima di carattere teologico e liturgico: «Queste due espressioni della “*lex orandi*” della Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella “*lex credendi*” della Chiesa; sono infatti due usi dell’unico rito romano». La seconda di indole giuridico-canonica: «Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l’edizione tipica del Messale Romano promulgato dal Beato Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato».

Due dichiarazioni, chiaramente indirizzate a sciogliere i dubbi teologici, liturgici e canonici dibattuti nella “questione liturgica”, che vengono poi ribadite nella Lettera in modo convinto e determinato: «questo Messale non fu mai giuridicamente abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, restò sempre permesso» (Lettera, § 5); «non c’è nessuna contraddizione tra l’una e l’altra edizione del *Missale Romanum*» (Lettera, § 10).

4. LE PERPLESSITÀ E LO SCONCERTO DI FRONTE ALLA NUOVA FORMULAZIONE E LA NECESSITÀ DI UN DIALOGO INTERDISCIPLINARE TRA GLI ESPERTI ALLARGATO AI PASTORI E AI FEDELI

Due affermazioni certamente risolutive che – come era prevedibile – hanno destato delle perplessità e un comprensibile sconcerto in chi con argomenti

fede ricevuta dagli Apostoli. Da qui l’antico adagio: “*Lex orandi, lex credendi*”. La legge della preghiera è la legge della fede, la Chiesa crede come prega. La Liturgia è un elemento costitutivo della santa e vivente Tradizione. Per questo motivo nessun rito sacramentale può essere modificato o manipolato dal ministro o dalla comunità a loro piacimento. Neppure l’autorità suprema nella Chiesa può cambiare la Liturgia a sua discrezione, ma unicamente nell’obbedienza della fede e nel religioso rispetto del mistero della Liturgia» (CCC, nn. 1124-1125). Rilevante a questo riguardo è la seguente affermazione del Cardinal Ratzinger, nel 2004, a proposito della riforma della Liturgia: «Mi sembra molto importante che il Catechismo, nel menzionare i limiti del potere della suprema autorità della Chiesa circa la riforma, richiami alla mente quale sia l’essenza del primato, così come viene sottolineato dai Concili Vaticani I e II: il papa non è un monarca assoluto la cui volontà è legge, ma piuttosto il custode dell’autentica Tradizione e perciò il primo garante dell’obbedienza. Non può fare ciò che vuole, e proprio per questo può opporsi a coloro che intendono fare ciò che vogliono. La legge cui deve attenersi non è l’agire *ad libitum*, ma l’obbedienza alla fede. Per cui, nei confronti della liturgia, ha il compito di un giardiniere e non di un tecnico che costruisce macchine nuove e butta quelle vecchie. Il “rito”, e cioè la forma di celebrazione e di preghiera che matura nella fede e nella vita della Chiesa, è forma condensata della Tradizione vivente, nella quale la sfera del rito esprime l’insieme della sua fede e della sua preghiera, rendendo così sperimentabile, allo stesso tempo, la comunione tra le generazioni, la comunione con coloro che pregano prima di noi e dopo di noi» (Recensione a A. REID, *The Organic Development of the Liturgy*, cit.).

più o meno convincenti – prevalentemente giuridici, ma anche liturgici, teologici e pastorali – aveva finora sostenuto il contrario, vale a dire la presunta abrogazione del Messale precedente, avvenuta mediante la promulgazione del nuovo, e la presunta contraddizione nel conservare in vigore due Messali diversi nello stesso Rito romano.¹⁴ E, di conseguenza, affermazioni sicuramente destinate ad essere oggetto di una approfondita – e presumibilmente accesa – disamina da parte della dottrina. Una disamina da condurre però, non sulle pagine dei giornali e di fronte al grande pubblico, ma nelle sedi scientifiche opportune, attraverso convegni o studi monografici – certamente più ampi di un breve articolo – e con il necessario apporto interdisciplinare di liturgisti, teologi, canonisti, storici e pastoralisti, disposti non solo ad ascoltarsi a vicenda in modo rispettoso, ma ad ascoltare soprattutto la voce dei pastori e del popolo fedele della Santa Chiesa di Cristo – il “Cristo totale”: Capo e Corpo – che è l’unico vero soggetto protagonista dell’azione liturgica, a cui tutti devono comunque servire.¹⁵

Non avendo altre competenze liturgiche, teologiche e pastorali, se non quelle di un sacerdote, docente di diritto del *munus sanctificandi*, tenterò tuttavia di dare un mio contributo a questa disamina, offrendo alcune mie personali riflessioni – da giurista e da canonista – sul capovolgimento della “questione liturgica” che, secondo il mio modo di vedere, ha operato la nuova impostazione offerta dal Motu proprio. Si tratta, ovviamente, di una valutazione personale che tenterò di esprimere in modo convinto e risoluto, ma senza intenti polemici e senza la pretesa – che sarebbe ovviamente presuntuosa – di pensare di aver trovato la soluzione del problema.

In realtà penso che sia stato lo stesso Romano Pontefice a trovarla – in dialogo con tutte le persone coinvolte, dell’una o dell’altra posizione – dopo lunghi anni di studio, di riflessione e di incontri, prima da teologo e perito del Concilio, poi da appassionato studioso della questione liturgica,¹⁶ poi da

¹⁴ Cfr., come esempio di questo tipo di reazione, A. GRILLO, *Riforma liturgica: riflessioni e domande. Il motu proprio di Benedetto XVI “Summorum Pontificum” e la sua recezione*, in *Il Regno - attualità* 52/14, 2007, 434-439, dove manifesta le proprie perplessità nei confronti del Motu proprio e, in particolare, di queste due affermazioni.

¹⁵ Sono infatti convinto che un dialogo più intenso e aperto tra tutti – pastori, esperti e semplici fedeli – sarà comunque necessario per risolvere una situazione di diritto e di fatto come la presente, talmente complessa che sicuramente non potrà essere risolta solo sul piano normativo e dottrinale, ma anche sul piano disciplinare e pastorale, con lo sforzo di ciascuno e nel rispetto dei relativi compiti e metodi, usando tutti – a cominciare dagli studiosi delle scienze sacre – l’*intellectus fidei* al servizio della Santa Chiesa, sempre in conformità con il *sensus fidei* del popolo di Dio sotto la guida dal sacro Magistero (cfr. CONC. ECUM. VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 12; CCC, nn. 91-95).

¹⁶ Testimone della sua lunga riflessione sull’argomento è quanto scriveva il professore Joseph Ratzinger al professore Wolfgang Waldstein in una lettera, ancora non pubblicata in originale, datata a Regensburg il 14 dicembre 1976: «Secondo la mia opinione si dovrebbe ot-

pastore della Chiesa, prima come Arcivescovo di Monaco e Frisinga, poi come Cardinale Prefetto della Congregazione della Fede e membro delle varie Commissioni della Curia romana che hanno seguito più da vicino il tormentato sviluppo della “questione liturgica”,¹⁷ e infine da Vescovo di Roma.¹⁸

tenere il permesso, per tutti i sacerdoti, di potersi servire, anche in futuro, dell'antico Messale, a patto che riconoscano la validità pure del nuovo Messale. Dovrebbero essere concepite disposizioni, certamente necessarie per ragione di ordine e per evitare confusioni, in modo da permettere la più vasta libertà del vecchio Messale». Giustificando poi la sua proposta – che in qualche modo anticipa, se non la formulazione, almeno gli effetti pratici del Motu proprio – con il risultato delle proprie ricerche sulla storia liturgica e sui dibattiti conciliari circa la riforma liturgica: «A proposito, si deve ricordare che la maniera di introdurre il nuovo Messale si allontana dalla prassi giuridica del passato, così come San Pio V l'ha per esempio osservata per la sua riforma del Messale, che prevedeva esplicitamente che una “consuetudo” osservata da più di 200 anni “nequaquam auferimus”; quindi, per dare alcuni esempi, a Colonia e a Treviri, fino al diciottesimo secolo, e a Milano, fino al Vaticano II, rimase in uso un altro tipo, come pure nell'Ordine Domenicano; e sarebbe facile trovare altri esempi. Con ciò, il Messale di Pio V non era un Messale nuovo, ma una forma del Messale romano in uso nell'urbe, corretto pochissimo secondo le fonti, vale a dire, null'altro, dunque, che il cerchio di crescita del vecchio tronco, sviluppatosi in linea diretta, secondo un processo che data dai tempi di Ippolito. Perciò trovo che parlare di “Messa Tridentina” e del “Messale di Pio V” è storicamente falso e teologicamente fatale. Il problema del nuovo Messale sta, al contrario, nel suo abbandono di un processo storico sempre continuato, prima e dopo S. Pio V, e nella creazione di un volume tutto nuovo, sebbene compilato con materiale vecchio, la cui pubblicazione s'accompagnò a una sorta di divieto di ciò ch'era stato prima, divieto peraltro sconosciuto nella storia giuridica e liturgica; posso dire con sicurezza, basata sulla mia conoscenza dei dibattiti conciliari e sulla ripetuta lettura dei discorsi dei Padri conciliari, che ciò non corrisponde alle intenzioni del Concilio Vaticano II. È vero che risulta difficile dirlo oggi e difenderlo, perché si potrebbe scambiare questa posizione con quella in realtà totalmente diversa di Lefebvre che nega ogni possibilità di crescita, e con ciò si mette in contraddizione non solo con S. Pio V, ma col principio del potere papale e episcopale. Perciò mi sembra importante sottolineare la validità giuridica del nuovo Messale, premessa la quale si può chiedere che la sorta di divieto dell'antica liturgia (contrario alla Tradizione) venga riveduta, e che lo sviluppo della crescita possa riprendere in linea diretta. Allora si potrà attendere che il nuovo Messale ritorni nell'alveo del Messale antico, non essendo altro, in questo modo, che uno stadio della crescita. D'altronde, la pietrificazione dell'antico Messale sarebbe a lungo andare la sua morte» (pubblicata in italiano in *Chiesa Viva* 140, 1984, 6).

¹⁷ Mi riferisco in particolare alla Commissione Cardinalizia istituita da Giovanni Paolo II nel 1986 per studiare l'andamento dello strumento dell'indulto e per proporre soluzioni alla “questione liturgica”. Anche se non ci sono riscontri ufficiali sembra che i membri di tale Commissione siano arrivati, quasi all'unanimità, a considerare che non sussistevano ragioni teologiche e giuridiche per sostenere che il Messale precedente fosse stato abrogato e che si potesse vietarne l'uso. Sono persuaso, inoltre, che nei suoi anni di lavoro in Curia, il Cardinal Ratzinger ha potuto conoscere direttamente, e non solo attraverso i libri, le perplessità di molti esperti e le sofferenze di molte persone a proposito dell'attuazione pratica della riforma liturgica, come del resto egli stesso fa capire nella Lettera (cfr. § 5).

¹⁸ Non penso che si possa considerare una semplice clausola di stile l'affermazione che precede l'art. 1 del Motu proprio: «A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo sospesate già dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e (...) avendo riflettuto approfondita-

In questo senso, sembra necessaria una profonda riflessione interdisciplinare, da parte della dottrina teologica, liturgica, pastorale e canonica, allo scopo di meglio comprendere il significato e la plausibilità della nuova formulazione, in particolare nei confronti della situazione precedente.

5. UNA RIFLESSIONE CANONICA SULLA PRECEDENTE NORMATIVA E SULLA NUOVA IMPOSTAZIONE

Non è dunque mia intenzione sovrapporre le mie riflessioni personali a quelle del Papa, ma piuttosto quella di esprimere con argomenti prevalentemente giuridico-canonici la plausibilità della soluzione da lui prospettata. Sono persuaso del resto che anche i non giuristi potranno seguire senza difficoltà queste considerazioni, soprattutto se si tiene presente che la riforma liturgica postconciliare, anche se predisposta in prevalenza da non giuristi, sembra essere stata paradossalmente eseguita – secondo me – seguendo una logica prevalentemente giuridico-normativa, come tenterò di rilevare in seguito.

Ho definito in precedenza la soluzione offerta dalla nuova normativa come innovativa e tradizionale a un tempo – e perciò sorprendente e in qualche modo sconcertante – perché, a mio modo di vedere, il Motu proprio non si limita – come si potrebbe pensare dopo un primo sguardo più o meno superficiale – a sostituire una normativa più restrittiva con un'altra più o meno simile, anche se più aperta e liberale nei confronti della liturgia anteriore alla riforma. Volendo probabilmente sdrammatizzare, con le migliori intenzioni, la portata del Motu proprio, è stato da alcuni rilevato che si tratta semplicemente di allargare le possibilità di celebrare con il Messale precedente – già offerte dalle regole anteriori – con una nuova normativa che viene a sostituire lo strumento dell'indulto con altre regole più adatte e appropriate. Il che è sicuramente vero. Eliminando, infatti, il requisito dell'indulto e offrendo ampie libertà di scelta tra celebrare con il Messale rinnovato, come espressione o forma ordinaria della *lex orandi* della Chiesa, o con il Messale precedente, come espressione o forma straordinaria della stessa *lex orandi*, mediante un uso duplice dell'unico e medesimo Rito, che non comporta una divisione nella *lex credendi*, viene certamente modificata la normativa.

Tuttavia, non è principalmente la normativa a venir modificata. In realtà vengono modificati e, in un certo senso, “capovolti” gli stessi termini della “questione liturgica”, mediante una formulazione decisamente più liturgica e teologica e sicuramente meno giuridica. In effetti, anche se può sembrare paradossale, penso che sia possibile affermare che la questione “liturgica” è

mente su ogni aspetto della questione, dopo aver invocato lo Spirito Santo e contando sull'aiuto di Dio, con la presente Lettera Apostolica stabiliamo quanto segue». Il corsivo è mio.

stata finora dibattuta come se fosse quasi una questione “giuridic-normativa”: cioè, come un problema di “vigenza” in senso normativo-positivo di una nuova edizione del Messale Romano, la cui “promulgazione” avrebbe comportato l’“abrogazione” dell’edizione precedente, come se entrambe le edizioni del Messale fossero due corpi di leggi sulla stessa materia – due Codici successivi e alternativi –, la cui vigenza contemporanea risulta improponibile per ovvie ragioni di logica giuridica e di coerenza normativa.¹⁹

In questo senso, sotto il profilo puramente giuridico-canonico di tecnica legislativa o normativa, a distanza di quarant’anni desta ancora qualche perplessità che nella riforma e nella promulgazione del nuovo Messale e, in generale, dei nuovi libri liturgici – condotta, come dicevo, da non giuristi²⁰ – sia stata seguita una logica giuridico-normativa piuttosto rigida, quasi “legalista”, forse comprensibile – ma probabilmente errata nel diritto della Chiesa – nella riforma e sostituzione di corpi legali,²¹ che risulta poco comprensibile e probabilmente inadeguata per la riforma e sostituzione di un Messale o di un libro liturgico. Simili perplessità, sempre sotto il profilo giuridico-canonico di tecnica normativa e di *prudencia iuris*, desta ancora a distanza di vent’anni che si sia pensato di risolvere con uno strumento come l’indulto – atto amministrativo di natura singolare, eccessivamente semplice e discrezionale²² – la crescente richiesta da parte di sacerdoti e fedeli di con-

¹⁹ Sono consapevole che il discorso sulla possibile “convivenza” dei due Messali è sicuramente molto più complesso e che si deve tener conto della valutazione dei liturgisti sulla coerenza di mantenere in uso due forme liturgiche che rappresentano due fasi dello sviluppo dello stesso Rito romano.

²⁰ Non conviene dimenticare che la riforma liturgica fu elaborata e successivamente guidata in prevalenza da liturgisti e da biblisti, come erano la maggior parte dei membri e dei periti del *Consilium ad exequendam Constitutionem de sacra Liturgia*, poi confluiti nel 1969 nella nuova Sacra Congregazione per il Culto Divino (cfr. PAOLO VI, Cost. ap. *Sacra Rituum Congregatio*, 8 maggio 1969, n. 4, in «AAS» 61, 1969, 297-305). Col senno di poi, forse sarebbe stato utile, insieme ai liturgisti e ai biblisti, un maggiore contributo di teologi e di Pastori, nonché di storici e di canonisti, almeno nella preparazione dei documenti di promulgazione ed esecuzione.

²¹ Certamente non è possibile riproporre in questa sede il dibattito canonico riguardante la portata del Codice del 1917 o del Codice del 1983 nei confronti del diritto antico e delle consuetudini centenarie o immemorabili, o sull’applicazione propriamente canonica – sicuramente non “legalista” – del principio *lex posterior derogat priori*. Conviene comunque rilevare che si tratta di una questione particolarmente complessa sotto il profilo canonico. Cfr. J. OTADUY, *El derecho canónico postconciliar como “ius vetus”* (c. 6 § 1), in *Le nouveau Code de droit canonique. V Congrès International de Droit canonique. Ottawa, 1984*, 1, Ottawa 1986, 122-128. A proposito delle consuetudini in materia liturgica in rapporto al Codice del 1917, cfr. M. NOIRROT, *La “rationabilitas” des usages contraires aux lois liturgiques depuis la promulgation du Code de droit canonique*, in *L’Année canonique* 1, 1952, 129-140.

²² Si deve, infatti, ricordare che l’indulto, tradizionale strumento usato nella prassi della Chiesa per dare flessibilità al sistema delle norme, è quasi sempre una misura di carattere eccezionale, al di fuori del diritto comune, adeguato solo per risolvere le peculiari circostanze

tinuare a usare il Messale precedente, in una situazione di fatto e di diritto enormemente complessa e conflittuale sotto i profili dottrinali e disciplinari che sicuramente avrebbe richiesto un altro genere di misure.²³

Seguendo dunque questa logica normativo-positiva, le disposizioni e la prassi precedente erano implicitamente fondate sulla considerazione del Messale Romano promulgato da Papa Paolo VI come l'unico Messale "in vigore", che aveva evidentemente sostituito il Messale precedente, il quale era da considerarsi non solo "non più vincolante" o "non più in uso" come sarebbe stato forse più logico, ma – secondo alcuni – "abrogato" e addirittura "vietato", sulla base del principio *lex posterior derogat priori*.²⁴ E questo nonostante l'assenza, certamente voluta, di esplicite clausole abrogatorie nel documento di promulgazione del nuovo Messale,²⁵ e che tale presunta abrogazione

e necessità di uno o di pochi fedeli o di comunità relativamente ridotte. Tuttavia, l'eccessiva semplicità e soprattutto la notevole discrezionalità con cui, di fatto, può venire concesso o negato dall'autorità competente, rende l'indulto uno strumento, a mio avviso, inadeguato per risolvere situazioni di una certa complessità, che dovrebbero essere regolate con disposizioni normative più elaborate. Se la concessione dell'indulto è poi affidata ad autorità diverse non è difficile che la discrezionalità si trasformi in arbitrarietà se non viene rispettato il principio di uguaglianza del trattamento. C'è inoltre da considerare – anche se non è un argomento di valore giuridico – che nella nuova legislazione canonica l'indulto è rimasto in prevalenza legato a materie di per sé "spiacevoli" o "problematiche": l'indulto di secolarizzazione (cfr. can. 684), l'indulto di escaustrazione (cfr. can. 686), l'indulto di lasciare l'istituto o la società di vita apostolica (cfr. cann. 691 e 743).

²³ Con una tale valutazione, espressa in termini unilateralmente "giuridico-canonici", non intendo mettere in discussione il valore e l'intento pastorale delle misure prese dall'autorità suprema della Chiesa nel 1984 e nel 1988 per tentare di risolvere la situazione di conflitto provocata dall'intransigenza dei seguaci dell'Arcivescovo Lefebvre e dei riformisti più radicali. Probabilmente, con una maggiore generosità da parte di tutti – in particolare dei Vescovi – si sarebbe potuto risolvere una tale situazione anche con quelle misure. Resta comunque il fatto che l'indulto, con cui si pensava di risolvere il problema, si trasformò esso stesso, a causa della riluttanza di molti Vescovi a concederlo, in una parte del problema.

²⁴ Noto principio normativo formulato nel can. 20 del Codice del 1983 (cfr. can. 22 CIC 1917) in ovvio riferimento alle leggi di natura giuridica: «La legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima, se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella, oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente». Canone citato da alcuni liturgisti e canonisti nei dibattiti sulla vigenza del Messale del 1962, per affermare che anche se questo non era stato espressamente abrogato nelle norme di promulgazione del nuovo Messale, lo si doveva ritenere comunque abolito perché, come sembra ovvio, un nuovo Messale «riordina integralmente tutta quanta la materia».

²⁵ Molto si è discusso sull'interpretazione da dare su questo punto alla Cost. ap. *Missale Romanum*, 3 aprile 1969, in «AAS» 61, 1969, 217-222, con cui Paolo VI promulgò il nuovo Messale con il chiaro intento di sostituire il Messale precedente – promulgato a sua volta da Pio V con la Cost. ap. *Quo primum*, 13 luglio 1570, e poi, in successive edizioni, da Clemente VIII, Urbano VIII, Pio X, Benedetto XV, Pio XII e Giovanni XXIII – ma senza abrogarlo esplicitamente. Una discussione che – secondo alcuni – avrebbe comportato quanto meno un *dubium*

era stata di fatto accompagnata, all'indomani dell'introduzione del Messale rinnovato, da un chiaro atteggiamento permissivo con chi, seppure in via eccezionale, voleva continuare a usare il Messale precedente.²⁶

Con la stessa logica, di considerare il Messale Romano come se fosse un corpo legale configurante il "diritto liturgico comune", sembra sia stato interpretato e applicato lo strumento dell'indulto offerto poi, con le norme del 1984 e soprattutto del 1988, a tutti i Vescovi perché potessero rispondere direttamente alle richieste di coloro che si dichiaravano legati alle forme liturgiche precedenti. Anche se una parte della dottrina riteneva l'indulto una soluzione incoerente e anomala – perché permetteva e legittimava l'uso di un Messale presuntamente "abrogato" o comunque "non più in vigore" – era tuttavia considerato come un modo di confermare che il nuovo Messale – sempre secondo questa logica normativo-positiva – era l'unico "in vigore per diritto comune o generale".²⁷ Si dimenticava in questo modo però che l'esistenza di una regolamentazione di diritto comune o generale non esclude nel mondo del diritto – anzi riconosce e presuppone – che possa esistere una regolamentazione di diritto speciale – *ex indulto* o mediante dispensa o, preferibilmente, mediante altre tecniche normative più elaborate – che deve essere considerata comunque "in vigore" da tutti, perché, anche se apparentemente riguarda solo alcuni, tutti la devono comunque rispettare.

Così, sulla base di una terminologia e di una logica propria delle norme giuridiche, il Messale Romano e gli altri libri liturgici sono stati finora im-

iuris, al quale si sarebbe dovuto applicare il can. 21 del Codice del 1983 (cfr. can. 23 CIC 1917): «Nel dubbio la revoca della legge preesistente non si presume, ma le leggi posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto è possibile». Canone riguardante, come il precedente can. 20, le leggi di natura giuridica, invocato da altri liturgisti e canonisti per affermare la non abrogazione del Messale precedente.

²⁶ Atteggiamento manifestato nella concessione di indulti o di permessi a titolo personale – direttamente da parte di Papa Paolo VI o attraverso il Dicastero competente – in un primo momento a sacerdoti anziani o ammalati, e di seguito anche ad altri sacerdoti che motivatamente lo richiedevano (cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Istr. *Constitutione Apostolica*, 20 ottobre 1969, nn. 19-20, in «AAS» 61, 1969, 749-753). A una tale situazione accenna il Papa nella Lettera (cfr. § 5).

²⁷ In questi termini sono infatti formulate due risposte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, citate per sostenere l'abrogazione del Messale precedente. La prima del 3 luglio 1999: «Essendo l'uso del Messale preconciare una concessione *ex indulto*, essa non toglie il diritto liturgico comune per il Rito romano, secondo il quale il Messale Romano in vigore è quello promulgato dopo il Concilio Vaticano II» (*Notitiae* 35, 1999, 307-312). La seconda del 18 ottobre 1999: «Il Messale Romano approvato e promulgato per autorità del papa Paolo VI, con la Costituzione Apostolica *Missale Romanum* del 3 aprile 1969, è l'unica forma in vigore di celebrazione del Santo Sacrificio secondo il Rito romano, in virtù del diritto liturgico generale. Ciò vale ugualmente, fermo restando le dovute riserve, per gli altri libri liturgici approvati dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II» (Prot. 1411.99).

plicitamente considerati – almeno nel dibattito sulla “questione liturgica” – come se fossero corpi di leggi che definiscono il diritto comune o generale, la cui promulgazione comporterebbe, sulla base esclusiva del can. 20 del Codice del 1983, la completa abrogazione dei libri precedenti, vietandone e rendendone illecito l’uso successivo, possibile solo in via eccezionale mediante la concessione di un indulto lasciato alla discrezione dei Vescovi. Ovviamente esula dalle mie competenze in materia liturgica fare una valutazione complessiva sulla pertinenza di applicare questo modo di parlare e di ragionare – magari adeguato, anche se non completamente, a mio avviso, nel caso delle norme giuridiche – al Messale Romano e agli altri libri liturgici. Ma sento di dover richiamare l’attenzione sui pericoli che comporta utilizzare una terminologia e una logica giuridico-normativa propria del mondo del diritto – in cui i termini hanno un senso tecnico, preciso e peculiare – in ambiti che non sono propriamente giuridici.

In questo senso, parlare di “promulgazione” per riferirsi a documenti che, come un Messale o un Rituale, non sono leggi in senso formale né contengono norme propriamente giuridiche, potrebbe condurre – come sembra essere accaduto – a considerare che si può rinnovare la sacra Liturgia e riformare i libri liturgici come si riformano le leggi e le materie giuridiche. Ma le materie giuridiche seguono una logica propria e ricevono un trattamento normativo – una tecnica legislativa – che molto probabilmente non si può applicare *tout court* a materie che, come la sacra Liturgia, seguono presumibilmente una logica diversa.

Certamente la promulgazione di un nuovo Messale non cambia la sua natura di libro liturgico per trasformarlo in legge, né tanto meno cambia il suo contenuto – fatto di rubriche e di preghiere: il rito da seguire nella celebrazione della Santa Messa – trasformando le “norme liturgiche” o le preghiere in “norme giuridiche”.²⁸ Anche se tale atto ha sicuramente effetti normativi, in quanto determina il Messale da seguire nella celebrazione eucaristica, è

²⁸ Come è noto il termine “norma” è polisemico e acquista diversi significati a seconda del contesto. Mentre le “norme giuridiche” (civili o canoniche, processuali, penali o amministrative, legali o consuetudinarie, ecc.) riguardano i rapporti di giustizia e l’ordine sociale giusto, le “norme liturgiche” – ad esempio le indicazioni dell’*Institutio generalis Missalis Romani* o le cosiddette “rubriche” – riguardano il rito sacro da seguire nelle celebrazioni, e anche se hanno una loro peculiare dimensione giuridica, non possono essere considerate come norme giuridiche *tout court*. Se le norme giuridiche devono essere osservate per ragioni di giustizia – in alcuni casi di mera giustizia legale, anche se non solo –, le norme liturgiche devono essere osservate per ragioni che vanno sempre oltre la giustizia – e certamente oltre la giustizia legale – come sono principalmente l’obbedienza della fede – e di amore – e il religioso rispetto e la venerazione dei sacri misteri che vengono rappresentati nei riti sacri (cfr. CCC, n. 1125; BENEDETTO XVI, Esort. ap. post-sinodale *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, nn. 38 e 40, in «AAS» 99, 2007, 105-180).

però molto probabile che tale atto operi in modo diverso da come opera la promulgazione di una legge.

Analoghe considerazioni potrebbero farsi per quanto riguarda la “promulgazione” di un nuovo Catechismo o di una nuova edizione della Bibbia. Forse proprio questi esempi – che hanno comunque un valore puramente analogico – servono ad illustrare quanto voglio dire. Se l’approvazione e la “promulgazione” di un nuovo Catechismo,²⁹ non opera certamente allo stesso modo in cui opera la promulgazione delle leggi giuridiche, ma secondo una logica propria e diversa, in quanto sarebbe irragionevole considerare abrogati e vietati i precedenti Catechismi; e se la dichiarazione come “tipica” e la “promulgazione” di una nuova edizione della Bibbia,³⁰ segue una logica propria, ancora diversa, in quanto sarebbe insensato considerare abolite e vietate le precedenti edizioni della Bibbia; è necessario porsi seriamente la questione se la “promulgazione” di un nuovo Messale o di un nuovo libro liturgico non segua anche una logica propria, diversa dalla promulgazione di una nuova legge giuridica, di un nuovo Catechismo o di una nuova edizione della Bibbia.³¹

²⁹ Nell’originale latino: «*probavimus (...) iubemus promulgationem (...) publici iuris facere*», nel documento con cui si dichiara l’approvazione e si ordina la pubblicazione e promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica redatto dopo il Concilio Vaticano II, «perché serva come testo di riferimento sicuro e autentico per l’insegnamento della dottrina cattolica, e in modo tutto particolare per l’elaborazione dei catechismi locali» (GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Fidei depositum*, 11 ottobre 1992, in «AAS» 86, 1994, 113-118).

³⁰ Nell’originale latino: «*editionem “typicam” declaramus et promulgamus*», nel documento di pubblicazione e promulgazione della terza edizione della *Nova Vulgata* della sacra Bibbia, preparata seguendo le indicazioni del Concilio Vaticano II, perché venga usata nella sacra Liturgia latina, perché possa servire di riferimento alle traduzioni in lingua vernacola destinate all’uso liturgico e pastorale, e come fondamento agli studi biblici (cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Scripturarum thesaurus*, 25 aprile 1979, in «AAS» 71, 1979, 557-559). Da intendere ovviamente in modo compatibile con la libertà di ricerca dei biblisti e in conformità con le esplicite indicazioni della Santa Sede circa le traduzioni dei testi destinati al uso liturgico, i quali «devono essere composti direttamente dai testi originali e cioè dal latino, per quanto riguarda i testi di composizione ecclesiale, oppure dall’ebraico, dall’aramaico o dal greco, secondo i casi, per quanto si riferisce alla sacra Scrittura», e considerando che la *Nova Vulgata* «è normalmente da consultarsi come uno strumento ausiliare, nel modo altrove descritto in questa Istruzione, allo scopo di mantenere la tradizione di interpretazione che appartiene alla Liturgia latina» (CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Liturgiam authenticam*, 28 marzo 2001, n. 24, in «AAS» 93, 2001, 685-726; cfr. IDEM, Lett. *This Congregation*, 5 novembre 2001, in «Notitiae» 37, 2001, 521-526).

³¹ Certamente è tradizionale e legittimo parlare di “promulgazione” in tutti questi casi, perché si tratta comunque di un atto che ha valore “normativo”, ma, secondo me, è bene considerare che si tratta di un termine analogo, da intendere in ogni caso secondo la peculiare natura delle “norme” che vengono emanate, le quali avranno una portata e dovranno seguire una ermeneutica coerente con la materia che pretendono regolare.

Da questa prospettiva penso che sia possibile affermare che la riforma liturgica postconciliare è stata condotta ed eseguita, almeno per quanto riguarda la determinazione del Messale e dei libri liturgici da usare, seguendo una logica giuridico-normativa alquanto rigida, di stampo quasi “legalista”, inadeguata di per sé, non solo per rinnovare e sostituire un corpo legale nella Chiesa, ma a maggior ragione, per rinnovare e sostituire dei libri liturgici. Se poi alcuni liturgisti o alcuni canonisti pensano seriamente che la pubblicazione dei libri liturgici dovrebbe invece seguire tale logica, riterrò la loro opinione rispettabile, ma non potrò non manifestare la mia perplessità e le mie riserve.³²

Anche perché penso che si tratti di una logica eccessivamente normativo-positiva – in qualche modo “giuridicista” e “normativistica” –, in cui non è possibile non avvertire l’influenza di una certa mentalità “legalista” e “positivista”, predominante nel diritto secolare, in cui la legge è espressione della volontà del legislatore,³³ che è sicuramente impropria nel diritto della Chiesa, in particolare nelle materie che dovrebbero seguire una logica diversa.³⁴ Forse è anche dovuto all’influsso di questo tipo di mentalità il modo piuttosto diffuso in cui viene interpretato l’esercizio dell’autorità e della potestà nella Chiesa: sia dell’autorità e della potestà suprema del Romano Pontefice, sia dell’autorità e della potestà dei Vescovi diocesani.³⁵ Alcuni autori, sicuramen-

³² Soprattutto dopo che tanto si è parlato in questi decenni del superamento delle “rigidità” – vere o presunte – del diritto canonico e dell’applicazione – o disapplicazione – “pastorale” del diritto della Chiesa. C’è inoltre da rilevare che la rigida logica “normativa” adoperata nella determinazione del Messale e dei libri liturgici da usare, viene poi sostituita da una logica “antinormativa” quando si tratta di interpretare le norme liturgiche in essi contenute, mediante una loro applicazione “flessibile e creativa”, che ha portato ad esagerazioni, chiaramente oltre le norme liturgiche, e alla diffusione di celebrazioni liturgiche “fai da te”, in palese contraddizione con la massima *lex orandi, lex credendi*.

³³ Di fronte all’errore positivista di considerare la legge come semplice espressione della volontà del legislatore, bisogna considerare che la legge più che un atto prevalentemente della volontà è un atto prevalentemente della ragione, in cui si comanda ciò che è giusto e razionale, e non il contrario.

³⁴ Evidentemente è diverso riformare la disciplina ecclesiastica in materie patrimoniali e organizzative, in cui è forse possibile seguire una logica eminentemente giuridica – comunque non “giuridicista” e “normativistica” – ma sempre nel rispetto della dottrina cattolica in materia, che riformare la sacra Liturgia, in cui deve prevalere una logica teologica e liturgica, rispettosa della dottrina cattolica sulla Liturgia e delle specificità della dimensione giuridica delle cose sacre. Cfr., su questo stesso numero di *Ius Ecclesiae*, M. DEL POZZO, *Dal diritto liturgico alla dimensione giuridica delle cose sacre: una proposta di metodo, di contenuto e di comunicazione interdisciplinare*.

³⁵ Come afferma la disciplina canonica: «Il Vescovo della Chiesa di Roma (...) ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente» (can. 331 CIC; cfr. can. 332 § 1). «Compete al Vescovo diocesano (...) tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l’esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pon-

te con le migliori intenzioni, hanno tentato di giustificare la decisione del Papa Benedetto XVI di “rimettere in vigore” la liturgia precedente alla riforma liturgica, affermando la sua potestà suprema e piena in materia. Una potestà che potrebbe esercitare liberamente, anche per cambiare il senso di una decisione dei Papi precedenti. Se Papa Paolo VI aveva potestà per fare una cosa, anche Papa Benedetto XVI avrebbe la stessa potestà per fare una cosa diversa.

Siamo forse troppo abituati a sentir parlare dell’ autorità e della potestà suprema della Chiesa in termini eccessivamente “giuridico-normativa” e addirittura “politici”, come se il Sommo Pontefice fosse l’ultimo Monarca assoluto, il quale eserciterebbe una potestà piena e suprema e quasi assoluta, ovviamente per il bene della Chiesa e con la garanzia del carisma dell’ infallibilità che lo metterebbe al riparo dallo sbagliare o dal cadere in arbitrarietà. Certamente il Papa è l’ autorità suprema e gode di potestà suprema sulla Chiesa, ma è “suprema” solo nel senso di essere al di sopra di tutte le altre autorità nella Chiesa, non nel senso di esercitare una potestà assoluta e senza limiti, come un Monarca del passato,³⁶ che può fare ciò che vuole e la cui volontà è legge. In realtà il Papa, come Vescovo di Roma e Sommo Pontefice è anche il Supremo Custode del «deposito della fede (“*depositum fidei*”), contenuto nella Sacra Tradizione e nella Sacra Scrittura»,³⁷ e deve esercitare la propria suprema autorità e la propria potestà piena e suprema entro precisi limiti e, per quanto riguarda la materia liturgica, con lo scopo di preservare e custodire la Liturgia, «elemento costitutivo della santa e vivente Tradizione» della Chiesa». ³⁸ Uno scopo che non è poi tanto diverso da quello che hanno le autorità inferiori, perché ogni autorità nella Chiesa va esercitata ovviamente con questo fine. E tanto il Papa come i Vescovi, fino all’ ultimo celebrante, devono rispettare il mistero della Liturgia, che non è altro che la celebrazione del mistero della salvezza, vale a dire il Mistero pasquale di Cristo.

A questo proposito, mi sembra utile richiamare nuovamente la dottrina cattolica in materia: «Neppure l’ autorità suprema nella Chiesa può cambia-

tefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica» (can. 381 § 1). Ma sia la potestà “suprema e piena” del Vescovo di Roma, sia “tutta la potestà” – comunque “non suprema” e “non piena” – del Vescovo diocesano, vanno esercitate nel rispetto della dottrina cattolica in ogni materia e in conformità con la natura delle cose.

³⁶ O come alcuni Parlamenti di Stati democratici del presente in cui sembra che la “Monarchia assoluta” sia stata in qualche modo sostituita da una sorta di “Democrazia assoluta” in cui la maggioranza parlamentare potrebbe decidere ciò che vuole, non solo contro la minoranza, ma addirittura contro la natura delle cose.

³⁷ ccc, n. 84. *Depositum fidei* che è stato affidato, non solo al Papa e ai Vescovi, ma alla totalità della Chiesa (cfr. ccc. nn. 84-93).

³⁸ ccc, n. 1124. Vedi *supra*, in nota 13, le considerazioni del Cardinal Ratzinger circa i limiti del potere della suprema autorità della Chiesa nella riforma della Liturgia. Come appare ovvio le mie riflessioni non sono altro che una applicazione delle sue.

re la Liturgia a sua discrezione, ma unicamente nell'obbedienza della fede e nel religioso rispetto del mistero della Liturgia». ³⁹ Di conseguenza, né Papa Paolo VI poteva fare ciò che voleva, né Papa Benedetto XVI può fare ciò che vuole. In realtà entrambi hanno voluto fare – come i Sommi Pontefici del passato, significativamente invocati sin dalle prime parole del Motu proprio – ciò che anche il Concilio Vaticano II voleva fare quando «esprese il desiderio che la dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto divino venisse ancora rinnovata e fosse adattata alle necessità della nostra età». ⁴⁰

In quest'ottica, penso che la nuova normativa, oltre a contenere regole più adeguate e dettagliate sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma, consente di impostare la “questione liturgica” con una logica specificamente teologica e liturgica. Questo è, secondo me, il principale vantaggio della nuova formulazione contenuta nel art. 1 del Motu proprio. Non si tratta più di considerare i due Messali Romani come le due forme “in vigore” di celebrare la Santa Messa, una accanto all'altra come se fossero sistemi giuridici paralleli e incomunicabili, ma piuttosto come due espressioni liturgiche della *lex orandi* della Chiesa nel Rito romano, ⁴¹ che possono arricchirsi a vicenda e che non comportano di per sé una divisione nella *lex credendi*. ⁴² Il Messale Romano promulgato da Papa Paolo VI dopo il Concilio Vaticano II rimane l'espressione ordinaria – e, di conseguenza, prevalente – del Rito romano, che tutti devono comunque accettare ed essere in grado di usare; ⁴³ il Messale Romano promulgato da San Pio V e nuovamente edito dal

³⁹ CCC, n. 1125.

⁴⁰ Motu proprio, preambolo.

⁴¹ Anche se l'art. 1 del Motu proprio parla indistintamente di Rito romano e di Rito latino, forse risulta più preciso dire Rito romano, per evitare confusioni con altre espressioni del Rito latino non romano, come sono il Rito ambrosiano e il Rito mozarabico.

⁴² Come afferma il Catechismo: «È tale l'insondabile ricchezza del Mistero di Cristo che nessuna tradizione liturgica può esaurirne l'espressione. La storia dello sbocciare e dello svilupparsi di questi riti testimonia una stupefacente complementarietà. Quando le Chiese hanno vissuto queste tradizioni liturgiche in comunione tra loro nella fede e nei sacramenti della fede, si sono reciprocamente arricchite crescendo nella fedeltà alla Tradizione e alla missione comune a tutta la Chiesa» (CCC, n. 1201); e, riprendendo l'insegnamento conciliare: «Le tradizioni liturgiche, o riti, attualmente in uso nella Chiesa sono il rito latino (principalmente il rito romano, ma anche i riti di certe Chiese locali, come il rito ambrosiano o di certi Ordini religiosi) e i riti bizantino, alessandrino o copto, siriano, armeno, maronita e caldeo. “Il sacro Concilio, in fedele ossequio alla tradizione, dichiara che la santa Madre Chiesa considera con uguale diritto e onore tutti i riti legittimamente riconosciuti, e vuole che in avvenire essi siano conservati e in ogni modo incrementati” (CONC. ECUM. VATICANO II, *Sacrosanctum concilium*, n. 4)» (CCC, n. 1203).

⁴³ Come afferma il Papa: «Ovviamente per vivere la piena comunione anche i sacerdoti delle Comunità aderenti all'uso antico non possono, in linea di principio, escludere la celebrazione secondo i libri nuovi. Non sarebbe infatti coerente con il riconoscimento del valore e della santità del nuovo rito l'esclusione totale dello stesso» (Lettera, § 10). Resta dunque problematica e bisognosa di ulteriori chiarimenti la situazione di quelle comunità che sem-

Beato Giovanni XXIII va invece considerato l'espressione straordinaria – e, di conseguenza, sussidiaria – dello stesso Rito romano, che è possibile usare seguendo le condizioni stabilite nel Motu proprio.

Si tratta, in definitiva, di una nuova impostazione che dovrebbe agevolare il superamento della “ermeneutica della discontinuità e della rottura” delle riforme avviate dal Concilio Vaticano II, dando passo ad una “ermeneutica della riforma”.⁴⁴ E dovrebbe condurre a una riconciliazione che potrebbe iniziare da una serena riflessione sul presente intervento del Romano Pontefice, nel quale, a ben vedere, non è possibile non constatare un'espressione della stessa idea di riforma della Chiesa e della sacra Liturgia che hanno in vario modo manifestato i Romani Pontefici, sia quelli del passato, sia quelli contemporanei, prima, durante e dopo il Concilio Vaticano II.⁴⁵ Una idea di riforma secondo la quale si deve sempre cercare un «rinnovamento nella linea della tradizione»,⁴⁶ senza cesure né rotture, trovando una sintesi tra

brano escludere, in linea di principio, la celebrazione con il nuovo Messale. Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE *ECCLESIA DEI*, *Decreto di erezione dell'Istituto del Buon Pastore come società apostolica di diritto pontificio avente come rito suo proprio la liturgia romana antica*, 8 settembre 2006 (Prot. N. 118/2006), dove la Commissione «conferisce ai membri dell'Istituto il diritto di celebrare la sacra liturgia utilizzando, realmente come loro rito proprio, i libri liturgici in vigore nel 1962, cioè il Messale Romano, il Rituale Romano e il Pontificale Romano per conferire gli ordini, e anche il diritto di recitare l'ufficio divino secondo il Breviario Romano edito lo stesso anno». A mio modo di vedere tale disposizione è chiaramente superata – anche sotto il profilo terminologico – dal nuovo Motu proprio, che invece di “diritto” di celebrare o di recitare, parla di “possibilità” di usare (cfr. artt. 2-3; 5), di “permesso” o “licenza” di celebrare o di usare (cfr. artt. 5 §§ 3 e 5; 9 § 1), di “facoltà” di usare (cfr. art. 9 § 2) o di “liceità” di usare (cfr. artt. 1; 9 § 3).

⁴⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22 dicembre 2005, in «AAS» 98, 2006, 40-53.

⁴⁵ Conviene ricordare a questo proposito un passo del *Discorso di apertura del Concilio Vaticano II* pronunciato dal Beato Giovanni XXIII l'11 ottobre 1962 e citato da Benedetto XVI nel Discorso appena citato: «Però noi non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro, come se ci preoccupassimo della sola antichità, ma, alacri, senza timore, dobbiamo continuare nell'opera che la nostra epoca esige, proseguendo il cammino che la Chiesa ha percorso per quasi venti secoli. (...) occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il deposito della Fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione» (*Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, I. Periodus Prima, Pars 1. Sessio Publica 1, Congregationes Generales I-IX*, Città del Vaticano 1970, 171-172).

⁴⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Vicesimus quintus annos*, 4 dicembre 1988, in «AAS» 81, 1989, 897-918; il cui primo capitolo ha come titolo «Il rinnovamento nella linea della tradizione» (cfr. *ibidem*, nn. 3-4), e dove Papa Giovanni Paolo II, accanto ai molti risultati positivi e ai grandi benefici della riforma liturgica, affermava che «bisogna riconoscere e deplorare alcune deviazioni, più o meno gravi, nell'applicazione di essa»; in concreto: «si constatano,

nova et vetera, nella consapevolezza che la Chiesa è un “soggetto vivo”, che si esprime nella sua santa e vivente Tradizione. Una riforma poi che quando versa sulla sacra Liturgia deve essere fatta con particolare attenzione e dopo «un’accurata investigazione teologica, storica e pastorale» e nel rispetto delle «leggi generali della struttura e dello spirito della Liturgia», come aveva espressamente stabilito il Concilio Vaticano II.⁴⁷

ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL

a volte, omissioni o aggiunte illecite, riti inventati al di fuori delle norme stabilite, atteggiamenti o canti che non favoriscono la fede o il senso del sacro, abusi nelle pratiche dell’assoluzione collettiva, confusioni tra il sacerdozio ministeriale, legato all’ordinazione, e il sacerdozio comune dei fedeli, che ha il proprio fondamento nel Battesimo. Non si può tollerare che alcuni sacerdoti si arroghino il diritto di comporre preghiere eucaristiche o sostituire testi della Sacra Scrittura con testi profani. Iniziative di questo genere, lungi dall’essere legate alla riforma liturgica in se stessa, o ai libri che ne sono seguiti, la contraddicono direttamente, la sfigurano e privano il popolo cristiano delle ricchezze autentiche della liturgia della Chiesa» (*ibidem*, n. 13).

⁴⁷ Con queste parole: «Per conservare la sana tradizione, e per aprire nondimeno la via ad un legittimo progresso, la revisione delle singole parti della Liturgia deve essere sempre preceduta da un’accurata investigazione teologica, storica e pastorale. Inoltre devono essere prese in considerazione sia le leggi generali della struttura e dello spirito della Liturgia, sia l’esperienza derivante dalle più recenti riforme liturgiche e dagli indulti qua e là concessi. Infine non si introducano innovazioni, se non quando lo richieda una vera e accertata utilità della Chiesa, e con l’avvertenza che le nuove forme scaturiscano organicamente, in qualche maniera, da quelle già esistenti» (Cost. *Sacrosanctum concilium*, n. 23). Indicazione citata testualmente da Papa Paolo VI nel *Discorso al “Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia”*, 19 aprile 1967, in «AAS» 59, 1967, 418-421, in cui valutando i «primi risultati della riforma liturgica, i quali sono, sotto certi aspetti, veramente consolanti e promettenti», non lasciò di manifestare la sua preoccupazione per gli abusi ormai in atto: «Altro motivo di dolore e di apprensione sono gli episodi d’indisciplina, che in varie regioni si diffondono nelle manifestazioni del culto comunitario, e che assumono spesso forme volutamente arbitrarie, alcune volte totalmente difformi dalle norme vigenti nella Chiesa, con grave turbamento dei buoni Fedeli e con inammissibili motivazioni, pericolose per la pace e l’ordine della Chiesa stessa e per gli esempi sconcertanti, che esse diffondono. (...) Ma più grave causa di afflizione è per Noi la diffusione d’una tendenza a “desacralizzare”, come si osa dire, la Liturgia (se ancora essa merita di conservare questo nome) e con essa, fatalmente, il cristianesimo. La nuova mentalità, di cui non sarebbe difficile rintracciare le torbide sorgenti, e su cui tenta fondarsi questa demolizione dell’autentico culto cattolico, implica tali sovvertimenti dottrinali, disciplinari e pastorali, che Noi non esitiamo a considerarla aberrante; e lo diciamo con pena, non solo per lo spirito anticanonico e radicale che gratuitamente professa, ma ben più per la disintegrazione religiosa, ch’essa fatalmente reca con sé» (traduzione italiana in *Insegnamenti di Paolo VI* 5, 1967, 162-169).